

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL'OFFERTA 9 agosto 2018, n. 298
“TERME DI TORRE CANNE S.r.l.”, con sede legale in Pescara alla Via Caravaggio 125. Conferma dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale dello stabilimento termale “Le Terme di Torre Canne” ubicato nel Comune di Fasano (BR) - frazione di Torre Canne alla Via Appia n. 2, ai sensi degli artt. 3, comma 3, lettera c) e 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme in materia di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;

Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *“Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione.”*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale.

In Bari presso la sede della Sezione Strategie e governo dell’offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario e dal Responsabile A.P., confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità e dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale, riceve la seguente relazione.

A. Quadro di riferimento settore termale – Regione Puglia.

La Regione Puglia, con D.G.R. n. 4467 del 22 luglio 1997 ha disciplinato i criteri generali per l’erogazione dell’assistenza termale in regime di accreditamento, in attuazione dell’art. 8 del D. Lgs. n. 502/1992 s.m.i., stabilendo:

- all’allegato “A” che *“L’accreditamento avviene a favore delle Aziende Termali debitamente autorizzate ed in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi previsti dalla vigente legislazione per l’esercizio delle attività sanitarie, che assicurino, tramite il possesso di ulteriori requisiti e standard, una più elevata qualità delle prestazioni erogate.*

Nell'allegato documento "A1" sono riportati i maggiori requisiti e standard, rispetto a quelli definiti ai sensi dell'art. 8, 4° comma, del D.L.vo 502/92, che le Aziende Termali devono possedere per accedere all'accreditamento, nonché le regole e le metodiche di erogazione delle prestazioni termali.

Nel successivo allegato documento "A2", che integra il precedente "A1", sono riportate le norme per la definizione e l'attribuzione, sempre in collegamento a precisi standard di qualificazione, dei livelli tariffari differenziati relativi a ciascun ciclo di cura erogato dalle Aziende Termali accreditate.

L'accreditamento regionale avverrà solo nei confronti delle Aziende termali che assicurano il possesso dei requisiti di cui all'allegato "A1"; ad esse, per ciascun ciclo di cura erogato, saranno attribuite differenziate tariffe in relazione al conseguimento di predeterminati punteggi soglia, di cui all'allegato "A3", secondo cinque livelli di classificazione: "D", "C", "B", "A" e "Super".

(...)

Le suindicate procedure di accreditamento riguardano, unitamente all'erogazione delle prestazioni termali, anche l'erogazione di talune prestazioni fisioterapiche, riabilitative e diagnostico – specialistiche effettuate, così come previsto dalle precedenti convenzioni per gli assistiti Inps e Inail, da alcune aziende Termali.

In taluni casi, trattandosi di prestazioni specialistiche ambulatoriali, dovrà essere attivata la specifica procedura regionale prevista per le strutture che svolgono attività specialistica, che potrà sfociare in due diverse opzioni, a seconda delle regolamentazioni regionali in materia:

- un accreditamento ad accesso esclusivo integrativo delle prestazioni termali;*
- un accesso ad accesso generalizzato a tutti gli aventi diritto, con funzione di copertura assistenziale territoriale oltre che integrativa termale.*

In entrambe le suindicate fattispecie dovranno essere regolamentati, mediante gli accordi contrattuali regionali, i programmati volumi di attività attesi ed il relativo sistema di remunerazione tariffaria.

(...).";

- all'allegato A1, Capo 1, Art. 1 - Requisiti di carattere generale, che per le "aziende termali autorizzate anteriormente all'entrata in vigore della Legge n. 833/1978, il "nulla – osta" del Ministero della Sanità, rilasciato in base all'art. 16 del R.D. 28/09/1919, n.1924, tiene luogo al riconoscimento di cui alla anzidetta legge";*
- all'allegato A2, Art. 11 che "Il livello Super può essere attribuito solo alle aziende termali i cui cicli di cura ordinati a norma del precedente articolo 1, in più livelli tariffari siano, ai sensi degli articoli precedenti, tutti ascrivibili al livello tariffario A, a condizione che l'azienda interessata risulti in possesso del requisito indicato al numero 1 dell'elenco di cui alla seguente lettera a), e, inoltre, vi sia positivamente accertata la sussistenza di almeno due dei tre requisiti attinenti all'organigramma ed alle strutture di cui ai numeri 2,3 e 4 della stessa lettera a), di almeno quattro delle cinque situazioni riferite alle attività, alle iniziative ed alle manifestazioni aziendali elencate nella successiva lettera b) e di almeno tre delle quattro condizioni afferenti i servizi e l'organizzazione logistica dello stabilimento di cui alla successiva lettera c) (...);"*
- all'allegato "A3" i punteggi soglia per l'attribuzione dei cinque livelli di classificazione secondo la seguente tabella:*

"TABELLA DEI PUNTEGGI COMPLESSIVI PER L'ATTRIBUZIONE DEI VARI LIVELLI TARIFFARI

<i>Ciclo cura</i>	<i>Livello</i>	<i>Minimo punti</i>
<i>- FANGOTERAPIA</i>	<i>A</i>	<i>220</i>
	<i>B</i>	<i>165</i>
	<i>C</i>	<i>100</i>
<i>- FANGOBALNEOTERAPIA</i>	<i>A</i>	<i>220</i>
	<i>B</i>	<i>165</i>
	<i>C</i>	<i>100</i>
<i>- BALNEOTERAPIA</i>	<i>A</i>	<i>180</i>
	<i>B</i>	<i>145</i>
	<i>C</i>	<i>95</i>
<i>- STUFE O GROTTI</i>	<i>A</i>	<i>190</i>

	B	145
- TERAPIA INALATORIE	A	140
	B	110
	C	75
- TERAPIA IDROPINICA	A	145
	B	105
	C	70".

La Legge 24 ottobre 2000 n. 323 "Riordino del settore termale", ha stabilito:

- all'art. 3, comma 1 che *"le cure termali sono erogate negli stabilimenti delle aziende termali che:*
 - a) *risultano in regola con l'atto di concessione mineraria o di subconcessione o con altro titolo giuridicamente valido per lo sfruttamento delle acque minerali utilizzate;*
 - b) *utilizzano per finalità terapeutiche, acque minerali e termali, nonché fanghi, sia naturali sia artificialmente preparati, muffe e simili, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, qualora le proprietà terapeutiche delle stesse acque siano state riconosciute ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, lettera t), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 119, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;*
 - c) *sono in possesso dell'autorizzazione regionale, rilasciata ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;*
 - d) *rispondono ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi definiti ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni."*
- all'art. 3, comma 5 che *"Le cure termali sono erogate a carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, negli stabilimenti delle aziende termali accreditate, ai sensi dell'articolo 8 – quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 502, introdotto dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.229."*
- all'art. 4, comma 4 che *"L'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, è assicurata da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della sanità, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali; tali accordi divengono efficaci con il recepimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281."*

L'Assessorato alla Sanità e Servizi Sociali della Regione Puglia, con nota protocollo n. 24/4342/7 del 6 marzo 2002 inviata al Ministero della Salute – Direzione Generale Programmazione Sanitaria, ha precisato che: *"nella Regione Puglia sono ubicati i seguenti tre stabilimenti termali:*

TERME DI MARGHERITA DI SAVOIA (FG)

TERME DI SANTA CESAREA (LE)

TERME DI TORRE CANNE (BR)

I predetti stabilimenti termali

- *sono in possesso di tutti i requisiti previsti sia dagli artt. 2 e 3 della Legge 24.10.2000 n. 323 e sia della previgente normativa*
- *sono accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 4467 del 22.07.1997."*

La Conferenza Stato Regioni, nella seduta del 29 aprile 2004, repertorio atti n. 1949, ha sancito *"l'Intesa sull'accordo (del 04/12/2003) tra la Federterme e le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2003-2004"*, la quale, tra l'altro, prevede la *"ricognizione e l'aggiornamento dei requisiti di erogazione delle cure termali nell'ambito del Ssn."*

Con nota prot. 24/25100/2 del 10/09/2004 il Settore Sanità dell'Assessorato alla Sanità e Servizi Sociali della Regione Puglia, in attuazione della predetta Intesa Stato Regioni del 29 aprile 2004, ha comunicato ai Direttori Generali delle AUSL LE/2, BR/1, FG/2 e FG/3 la necessità di avviare entro il 30 settembre 2004 le *“procedure per l'adeguamento ai nuovi requisiti di autorizzazione ed accreditamento o la dimostrazione di esserne già in possesso tramite autocertificazione”*, invitando altresì i predetti Direttori Generali a *“sollecitare le aziende termali che insistono sul territorio di propria competenza a dare inizio, quanto prima, ai previsti adeguamenti o ad autocertificarne il possesso”* e precisando che: *“che la Giunta regionale, in ossequio all'art. 8 del D. Lgs. 502/92, con deliberazione n. 4467 del 22 luglio 1997 (pubblicata sul BURP n. 94 del 27 agosto 1997) ha determinato i Criteri generali per l'erogazione dell'assistenza termale in regime di accreditamento. Questi ultimi, tuttavia, ad ogni modo, devono essere contestualizzati con la vigente normativa regionale (Cfr. L.R. n. 8/2004) e con gli accordi Stato – Regioni di cui innanzi utilizzando l'allegata modulistica in floppy disk elaborata dalla segreteria Tecnica Interregionale.”*.

La Conferenza Stato Regioni, nella seduta del 23 settembre 2004, repertorio atti n. 2091, ha sancito l'“*Accordo tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sulla definizione di requisiti per l'autorizzazione all'apertura ed esercizio degli stabilimenti termali e specificazione delle caratteristiche delle prestazioni idrotermali a carico del Servizio sanitario Nazionale*”, il quale definisce i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi che le aziende termali devono possedere per essere autorizzate all'apertura ed all'esercizio e precisa anche che tali requisiti sono richiesti sia che le prestazioni vengano erogate con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, sia che vengano erogate con oneri a carico di altri Enti come l'INPS e l'INAIL.

Le disposizioni del sopra citato accordo, recepito dalla Regione Puglia con deliberazione di Giunta Regionale n. 731 del 30 maggio 2006, hanno superato quanto disposto dalla sopra citata DGR n. 4467/1997 all'allegato “A 1” *“Requisiti minimi per l'ammissione delle aziende termali all'accreditamento presso le AA.UU.SS.LL. regole e metodiche di erogazione delle prestazioni”*, per cui: i requisiti di accreditamento riportati nella DGR n. 4467/1997 sono da ritenersi all'attualità quali requisiti minimi per l'esercizio, integrati dagli ulteriori requisiti minimi previsti dall'accordo sancito dalla Conferenza del 23.09.2004, e restano confermati i requisiti di accreditamento previsti dalla medesima DGR all'allegato “A 2” per l'attribuzione dei livelli tariffari differenziati.

Il Regolamento Regionale n. 3 del 13/01/2005 e s.m.i. *“Requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie”*, alla sezione B.03 - *STABILIMENTI TERMALI* dispone, sia in relazione ai requisiti minimi di autorizzazione all'esercizio che ai requisiti generali e specifici per l'accreditamento delle strutture, il rinvio *“agli specifici provvedimenti regionali”*, i quali sono da individuarsi, come sopra riportato, in quelli adottati con le citate DGR n. 4467/97 e n. 731/2006.

Nell'Intesa espressa dalla Conferenza Stato Regioni, Repertorio Atti n. 18/CSR del 9 febbraio 2017, *“ai fini del recepimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, dell'Accordo tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e la Federterme per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2016 – 2018”*, è stabilito al punto *“B. Patologie tutelate e prestazioni erogabili”* che *“Le prestazioni termali erogabili con oneri a carico del SSN sono confermate in quelle già previste nel precedente Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2008-2009 e riportate nell'elenco allegato al presente Accordo (all. 3) ferme restando eventuali modifiche che potranno essere apportate a seguito della annuale revisione dei Livelli Essenziali di Assistenza.”*.

Con DGR n. 702 del 02/05/2018 ad oggetto *“Requisiti Responsabile Sanitario Stabilimenti Termali”* è stato stabilito *“al fine di integrare la normativa regionale in tema di stabilimenti termali, che le funzioni di direttore sanitario negli stabilimenti termali – sia ai fini dell'autorizzazione all'esercizio che dell'accreditamento istituzionale – possono essere svolte da un medico in possesso della specializzazione in igiene e medicina preventiva o disciplina equipollente ovvero in medicina termale ovvero in una delle branche specialistiche ambulatoriali – cui sono riconducibili le cure termali per le quali la struttura è autorizzata”*.

B. Stabilimento termale di Torre Canne - Fasano (BR).

Visti, tra l'altro, il decreto n. 1127 del 4 luglio 1973 del Presidente della Regione Puglia con cui è stata accordata alla "Torre Canne s.r.l." la concessione mineraria per lo sfruttamento delle acque minerali utilizzate nello stabilimento ed il Regio Decreto n. 1924/1919, su conforme parere del Consiglio Superiore di Sanità il Ministero della Sanità ha rilasciato allo "*stabilimento termale Torre Canne con sede in Fasano (Brindisi)*" il nulla osta n. 1488 del 17/07/1974 "*all'esercizio dello stabilimento termale in questione in cui potranno essere praticate cure consistenti in bibita in sito, fanghi, bagni, inalazioni, aerosol, polverizzazioni, insufflazioni endotimpariche, irrigazioni vaginali, estetica facciale e massaggi*".

Con Decreto del Medico Provinciale di Brindisi n. 74/2014/B11 del 05/08/1974 la Società "Torre Canne Terme S.p.A." veniva autorizzata all'apertura ed all'esercizio dello stabilimento termale denominato Torre Canne.

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 717 del 28/08/81 è stato accordato il rinnovo della concessione mineraria alla "Torre Canne Terme s.r.l." per la durata di anni venti.

Con D.P.G.R. n. 423 del 18/09/92 si è proceduto al trasferimento della concessione mineraria, dalla Società "Torre Canne Terme s.r.l." alla "Torre Canne Terme S.p.A.", per lo sfruttamento delle acque minerali utilizzate in detto stabilimento sino al 28/08/2001.

Con D.P.G.R. n. 219 del 13/05/97, a seguito del contratto di affitto e del contratto di somministrazione dei fanghi e delle acque termali, stipulati tra le Società Torre Canne Terme S.p.A. e Serena Majestic Hotel & Residence S.r.l., veniva trasferita l'autorizzazione all'esercizio dello stabilimento termale sito in Torre Canne di Fasano (BR), dalla Società Torre Canne S.p.A. alla Società Serena Majestic Hotel & Residence S.r.l., con sede legale in Montesilvano (PE) al Viale Kennedy n° 12.

Con D.D. del Settore Industria ed Energia n. 046/DIR/2001/00043 del 03/05/2001 è stato accordato il rinnovo della concessione mineraria alla "Torre Canne Terme S.p.A." per la durata di 20 anni a decorrere dal 28/08/2001.

Con D.D. del Settore Industria ed Energia n. 046/DIR/2003/00067 del 22/04/2003 si è provveduto al trasferimento della concessione mineraria di acqua minerale e termale denominata "Torre Canne" in territorio del Comune di Fasano (BR), dalla "Torre Canne Terme S.p.A." alla "Grand Hotel e Terme di Torre Canne s.r.l."

Con D.D. del Settore Industria ed Energia n. 046/DIR/2003/00070 del 30/04/2003 è stato approvato "*il contratto di somministrazione (...) attinente le acque minerali termali rivenienti dalla concessione mineraria denominata "Torre Canne" in territorio del Comune di Fasano (BR), stipulato tra le Società "Grand Hotel e Terme di Torre Canne s.r.l." (...) e "Serena Majestic Hotel & Residence s.r.l."*" il 29 aprile 2003, con cui la somministrante "Grand Hotel e Terme di Torre Canne s.r.l." si obbligava ad erogare acque termali e fanghi per tutto il periodo di validità del contratto d'affitto del complesso termale stipulato in pari data.

Con istanza trasmessa con Raccomandata A/R in data 30/09/2004, acquisita agli atti della Regione Puglia, Assessorato alla Sanità e Servizi Sociali, Settore Sanità, con protocollo n. 27474 del 5 ottobre 2004, l'Amministratore Unico "*dell'Azienda termale "Terme di Torre Canne" - Bluserena Spa*" (che in data 05/12/2003 ha incorporato la Società Serena Majestic Hotel & Residence S.r.l.), ha dichiarato di possedere i requisiti di autorizzazione e di accreditamento degli stabilimenti termali "*ai sensi dell'art. 4, comma 5 dell'accordo Regioni/Ministero della Salute/Federterme del 4 dicembre 2003*", recepito dalla Intesa di cui alla su citata Conferenza Stato – Regioni del 29 aprile 2004.

I requisiti di autorizzazione e di accreditamento autocertificati dall'Amministratore Unico dell'Azienda termale "*"Terme di Torre Canne" - Bluserena Spa*" hanno riguardato, pertanto, gli ulteriori requisiti di autorizzazione

all'esercizio di cui all'Accordo Stato Regioni del 23 settembre 2004 e i requisiti di accreditamento di cui alla DGR 4467/1997.

Con istanza del 30/03/2006 l'Amministratore Unico delle società "Bluserena S.p.a." e "Terme di Torre Canne S.r.l." (già "Grand Hotel e Terme di Torre Canne s.r.l.") ha chiesto *"che l'autorizzazione all'esercizio dello stabilimento termale venga trasferita alla società "TERME DI TORRE CANNE Srl" con sede in Fasano (BR) – Frazione TORRE CANNE, Via Appia n. 2 ai sensi dell'art. 10, comma 1 bis, della legge regionale 28/05/2004 n. 8"*.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 256 del 03/03/2009:

- vista la richiesta del 02/05/2006 con la quale il Settore P.G.S. dell'Assessorato alle Politiche della Salute aveva invitato il Dipartimento di Prevenzione della ASL BR, territorialmente competente, ad effettuare idoneo sopralluogo presso il suddetto stabilimento termale;
- vista la nota protocollo n. 29696 del 13/06/06 con la quale il Direttore Generale della ASL BR ed il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della medesima ASL comunicavano che *"lo stabilimento termale in parola risulta corrispondere all'autorizzazione alla realizzazione e possiede, allo stato, i requisiti previsti per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio già in capo alla Società "Bluserena S.p.A.""*;
- vista la nota del 17/11/08 con la quale la "Bluserena S.p.a." provvedeva ad inviare l'esito delle analisi chimico – fisiche e microbiologiche delle acque termali "Antesana" e "Torricella", effettuate dal Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università degli Studi di Bari, con la quale veniva confermata la tipologia e la purezza batteriologica delle acque termali già accertata dal Dipartimento di Prevenzione della ASL BR;

è stata rilasciata *"la conferma dell'autorizzazione all'esercizio dello stabilimento termale sito in Fasano (BR) Frazione di Torre Canne, di cui è titolare la Società "BLUSERENA S.p.A." per D.P.G.R. n.219/97, alla Società "TERME DI TORRE CANNE S.r.l.""*.

Con istanza del 16 marzo 2009, l'Amministratore Unico ha richiesto *"che la società "TERME DI TORRE CANNE Srl" con sede in Fasano (BR) – Frazione di TORRE CANNE – Via Appia n.2 (...) venga accreditata definitivamente per l'erogazione, nello Stabilimento termale "Terme di Torre Canne", delle cure termali di seguito elencate:*

1.	Fanghi e bagni di annettamento -	Regime comune
2.	Fanghi e bagni terapeutici -	Regime comune
3.	Bagni per malattie Artroreumatiche -	Regime comune
4.	Cure Inalatorie e cure per la sordità rinogena -	Regime comune
5.	Cure per la Riabilitazione Motoria -	Regime comune
6.	Cure per la Riabilitazione Funz. Respiratoria -	Regime Inail
7.	Cure per Vasculopatie Periferiche -	Regime comune
8.	Cure bagni Ozonizz. o carb. o Ossig. -	Regime Inail",

allegandovi:

- " - Autocertificazione relativa alla sussistenza dei requisiti valutabili ai fini dell'attribuzione di livelli tariffari differenziati;
- Autocertificazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi per l'accreditamento delle aziende termali".

Con successiva nota del 02 aprile 2009 l'amministratore unico della società "TERME DI TORRE CANNE Srl" ha dichiarato *"di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per ottenere l'accreditamento definitivo richiesto con precedente comunicazione del 16 marzo 2009"*.

Alla data di presentazione della suddetta istanza da parte dell'Amministratore Unico della "Terme di Torre Canne Srl", la Legge Regionale n. 8 del 28/05/2004 e s.m.i., ad oggetto *"Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private"*, all'epoca in vigore, stabiliva:

- all'articolo 24, comma 3 che *“Ai fini della concessione dell’accreditamento, il Dirigente del Settore sanità, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria e chiede il parere sugli aspetti tecnico-sanitari alle strutture competenti. In base alle risultanze delle valutazioni effettuate, il Dirigente del Settore sanità, completata la fase istruttoria, predispone gli atti conseguenti. Le valutazioni sulla persistenza dei requisiti di accreditamento sono effettuate con periodicità triennale e ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica non programmata. Gli oneri derivanti dall’attività di valutazione sono a carico dei soggetti che richiedono l’accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta Regionale”*;
- all'art. 29, comma 2 che *“Nelle more della regolamentazione della materia, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui al comma 3 dell’articolo 24, il Dirigente del Settore sanità si avvale dei Dipartimenti di prevenzione e delle altre strutture delle Aziende USL regionali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare”*.

Pertanto, con nota protocollo n. 24/2111/2 del 28/04/2009, ad oggetto *“Terme di Torre Canne s.r.l.” FASANO (BR) – Accertamenti finalizzati all’accreditamento istituzionale*, il Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria (PGS) della Regione Puglia ha invitato il Dipartimento di Prevenzione della ASL BA ad effettuare *“idoneo sopralluogo presso la citata struttura finalizzato alla verifica dei requisiti previsti dal citato Regolamento n. 3/2005.”*.

Con nota prot. n. 210129/UOR 24 del 24/11/2009 il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA ha comunicato che *“adempiendo alle disposizioni dell’Assessorato Regionale (...) in data 10 e 22 giugno, personale Medico e Tecnico di questo Dipartimento procedeva nella verifica dei requisiti di accreditamento istituzionale dello stabilimento termale sito in Fasano (BR) – Frazione Torre Canne – Via Appia n° 2. Dagli accertamenti eseguiti ne è esitata la nota protocollo numero 122521/UOR-9 del 2 luglio 2009, con cui veniva richiesto di adottare precisi adeguamenti strutturali ed integrare la documentazione prodotta. In pari data, con nota prot. n. 122513/UOR – 9, indirizzata al Dipartimento di Prevenzione della ASL BR, veniva richiesto di rendere disponibili le eventuali relazioni di analisi sulle caratteristiche chimico – fisiche – microbiologiche e micologiche del fango utilizzato nel ciclo terapeutico della struttura in disamina e dell’acqua termale, nonché informazioni circa le deroghe adottate per l’altezza non conforme dei box destinati alla FKT. Non risultando ad oggi alcun riscontro a quanto epigrafato, si sollecita l’amministrazione delle terme a voler ottemperare a quanto richiesto ovvero, in mancanza, trascorsi trenta giorni dal ricevimento della presente, questo ufficio si riterrà sollevato dal proseguimento dell’istruttoria e rimetterà gli atti alla regione committente.”*.

Con nota del 23 dicembre 2009, l’Amministratore Unico della Società *“Terme di Torre Canne s.r.l.”* ha relazionato al Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, al Dipartimento di Prevenzione della ASL BR e all’Assessorato alle Politiche della Salute circa le attività di adeguamento alle prescrizioni di cui alla sopra citata nota n. 122521/UOR-9 del 2 luglio 2009 del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA.

Con nota prot. n. 59331/UOR – 9 del 29/03/2010 il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA ha chiesto all’Amministratore Unico della Società *“Terme di Torre Canne s.r.l.”* e al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BR di essere notiziato circa gli eventuali sviluppi riguardanti la struttura in oggetto, al fine di consentire il completamento dell’iter istruttorio.

Con nota prot. n. 008155/UOR 24 del 18/01/2011 il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, facendo seguito alla precedente nota del 29/03/2010, ha comunicato all’amministratore Unico della Società *“Terme di Torre Canne s.r.l.”* ed alla Regione Puglia – Settore PGS che *“atteso il lungo lasso di tempo trascorso in mancanza di riscontro, in considerazione che non sono emersi nuovi elementi che possano consentire a*

questo Servizio di giungere alla conclusione del procedimento avviato, l'istruttoria viene rimessa all'ufficio che ne ha disposto l'esecuzione, con esito negativo."

Con nota del 4 febbraio 2011, inviata al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR ed all'Assessorato alle Politiche della Salute della Regione Puglia, l'Amministratore Unico della Società "Terme di Torre Canne S.r.l." ha comunicato *"di aver adempiuto a tutte le richieste pervenute in sede di sopralluogo del 10 e 22 giugno 2009 e in particolare oltre a quanto specificatamente dettagliato nella nostra nota del 23/12/2009 anche all'ultima delle questioni rimaste in sospeso ovvero l'adeguamento al sistema di smaltimento delle acque meteoriche.*

(....)

Alla luce di quanto esposto avendo dato seguito puntualmente a quanto da Voi richiesto Vi chiediamo il riesame dell'esito dell'istruttoria e la sua conclusione."

Con nota protocollo n. 30599 del 05/05/2011 il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR ha comunicato alla Regione Puglia - Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria (APS) ed al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA che, in data 3 maggio 2011, nel corso di un sopralluogo effettuato nella struttura "Terme di Torre Canne s.r.l.", *"al fine di verificare la conformità delle opere effettuate e la permanenza dei requisiti igienico sanitari necessari per lo svolgimento dell'attività termale (...) si è accertato che le opere relative alla ristrutturazione integrale del reparto inalazioni ed all'ampliamento del reparto balneoterapia sono state effettuate in conformità a quanto descritto nelle relazioni e riportato nelle planimetrie allegare all'istanza e per le quali era stato espresso parere igienico sanitario preventivo favorevole; si è altresì accertato che la Società Terme di Torre Canne aveva ottemperato alle prescrizioni strutturali ed impiantistiche a suo tempo impartite dall'ASL Bari con nota prot. 210129/UOR24 del 24.11.2009 (...)* si da atto che lo stabilimento termale di cui all'oggetto possiede, allo stato, i requisiti previsti per la conferma dell'Autorizzazione all'esercizio".

Con nota prot. AOO_081/2401/Coord. del 06/06/2011 il Servizio APS, *"in seguito a quanto comunicato dalla ASL di Brindisi con nota prot. n. 30599 del 5/5/2014"*, ha invitato il Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari a riavviare, ai sensi dell'art. 29, comma 2 della L.R. n. 8/2004, le procedure di accreditamento di cui alla succitata nota prot. n. 24/2111/2 del 28/04/2009.

Con nota dell'08/11/2011 prot. n. 0183462/UOR 24, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA ha comunicato al Procuratore della Società "Terme di Torre Canne S.r.l." ed alla Regione Puglia - Servizio APS il riavvio dell'*"istruttoria finalizzata al rilascio del parere propedeutico all'accreditamento istituzionale."*

Con nota del 30/01/2012 l'Amministratore Unico della Società "Terme di Torre Canne s.r.l." ha chiesto la conferma dell'autorizzazione all'esercizio dello stabilimento termale ubicato in Fasano (BR), frazione di Torre Canne, a seguito dei lavori di ristrutturazione edilizia e risanamento conservativo del reparto inalazioni ed ampliamento del reparto balneoterapia e del relativo parere favorevole espresso dal Dipartimento di Prevenzione della ASL BR con la nota protocollo n. 30599 del 05/05/2011.

Viste, tra l'altro, la nota di incarico prot. n. 24/2111/2 del 28/04/2009 del Servizio PGS e la nota prot. n. 57642 del 07/10/2009 con cui il Direttore Generale della ASL BR precisava che:

"la Giunta Regionale, con Deliberazione n° 400/2007 ha stabilito la tariffazione delle prestazioni erogabili dalle Strutture Termali, tra queste non sono comprese prestazioni di riabilitazione.

Tutto ciò premesso si comunica che a partire dall'anno 2009 le prestazioni fisioterapiche contrassegnate dai codici 93.11.1, 93.11.2, 93.11.3, 93.11.4, 93.11.5, ed erogate da codesta Struttura, non saranno riconosciute a carico del SSN. Con la presente nota si intendono revocate tutte eventuali autorizzazioni rilasciate in merito.", con nota prot. n. 74140/1 del 23 aprile 2013 il Dipartimento di Prevenzione della ASL BA ha comunicato che *"esaminata la documentazione prodotta e quella agli atti di questo Dipartimento di Prevenzione ASL BA,*

effettuati idonei sopralluoghi, si è accertato che la struttura sanitaria Terme di Torre Canne s.r.l. in Fasano (Br) possiede i requisiti strutturali, tecnologici, impiantistici e organizzativi minimi per l'autorizzazione all'esercizio, nonché gli ulteriori per l'accreditamento istituzionale previsti dal R.R. n°3/2005 e dagli specifici provvedimenti regionali per le seguenti cure termali:

1. Fanghi e bagni di annessamento
2. Fanghi e bagni terapeutici
3. Bagni per malattie Artroreumatiche
4. Cure Inalatorie e cure per la sordità rinogena
5. Cure per la Riabilitazione Funz. Respiratoria
6. Cure per Vasculopatie Periferiche
7. Cure bagni Ozonizz. o carb. o Ossig.”.

Con nota prot. AOO_081/2985/APS1 del 03/09/2014 il Servizio APS ha chiesto al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA di “integrare il parere reso con nota prot. n. 74140/1 del 23 aprile 2013 precisando, per ogni specifico ciclo di cura erogato, il “livello tariffario” attribuito”.

Con nota prot. 85235/UOR 09 Direz. del 30/04/2015 il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA ha comunicato quanto segue:

“Ad integrazione del parere favorevole reso con nota prot. n. 74140/1 del 23 aprile 2013, esaminata la documentazione prodotta su supporto informatico, che si pone in allegato e ne diventa parte integrante si specifica per ogni ciclo di cura erogato, il “livello tariffario” attribuito in base al relativo punteggio di soglia raggiunto, secondo i cinque livelli di classificazione: “D”, “C”, “B”, “A” e Super di cui all'allegato “A3” della Deliberazione di Giunta Regionale n. 4467 del 22 luglio 1997.

Ciclo cura	Livello	Punti
- FANGOTERAPIA	“A” SUPER	264
- BALNEOTERAPIA	“A” SUPER	185
- TERAPIA INALATORIE	“A” SUPER	159
- FANGOBALNEOTERAPIA	“A” SUPER	264

Si precisa che la valutazione del personale, trattandosi di struttura ad esercizio stagionale è stata effettuata facendo riferimento alla stagione 2014 nonché del personale di cui si è acquisita la lettera di intenti.”

Con nota prot. AOO_151/3395 del 15/04/2016 trasmessa al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA e per conoscenza, tra gli altri, al legale rappresentante della “Terme di Torre Canne s.r.l.” e al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BR, la Sezione PAOSA ha osservato che “il regime speciale previsto per la dirigenza medica (oltre che per quella del ruolo sanitario) dall'art. 15 – nonies del D.Lgs 502/92, modificato dall'art. 22 della L. n. 183/2010 comma 1, il quale individua il limite massimo di età per il collocamento a riposo, inclusi i responsabili di struttura complessa, al compimento del 65° anno di età, riguarda solo l'ipotesi di permanenza nell'amministrazione di appartenenza e non quella di accesso ad altra amministrazione.

Per tutto quanto innanzi esposto, stante il divieto di conferire incarichi dirigenziali al Dott. (...) dipendente P.A. posto in quiescenza, in ogni caso con età superiore ai 65 anni, si invita il Dipartimento di Prevenzione della ASL BA a comunicare, ai fini della conclusione del procedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, il nominativo del nuovo Responsabile Sanitario della struttura “Terme di Torre Canne s.r.l.”, “individuato nel rispetto delle previsioni normative della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. e del R.R. n. 3/2005 colonna destra, relativa ai requisiti ulteriori di accreditamento”.

Con nota del 20/06/2016 l'Amministratore Unico della Società “Terme di Torre Canne s.r.l.” ha comunicato che “a far data dal 3 giugno 2016 il nuovo direttore sanitario è il dott. (...) con specializzazione in Tisiologia e Malattie dell'apparato respiratorio (...)”.

Con nota prot. AOO_151/3604 del 04/04/2017 questa Sezione, "al fine della conclusione del procedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale dello stabilimento termale "Terme di Torre Canne s.r.l." di Fasano", ha sollecitato il Dipartimento di prevenzione della ASL BR alla "trasmissione del parere di propria competenza, con l'indicazione del nominativo e dei titoli accademici del Responsabile Sanitario".

Nelle more della conclusione del procedimento, la L.R. n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i. "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private" ha disposto l'abrogazione della L.R. n. 8/2004 ed ha previsto, tra l'altro:

- all'art. 8, comma 2 che "Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.";
- all'art. 9, comma 5 che "La decadenza è pronunciata, inoltre, nei confronti di:
 - a) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 416 bis (Associazione di tipo mafioso anche straniera) e 416 ter (Scambio elettorale politico-mafioso) del codice penale;
 - b) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope) e 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti) del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
 - c) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (Peculato), 316 (Peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316 bis (Malversazione a danno dello Stato), 316 ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), 317 (Concussione), 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319 ter (Corruzione in atti giudiziari), 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 640 (Truffa) -comma 2, 640 bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) del codice penale;
 - d) coloro nei confronti dei quali sia stata applicata, con decreto definitivo, una misura di prevenzione personale o patrimoniale in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni di tipo mafioso anche straniera);
 - e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva a una pena che comporti l'interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici, ovvero l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - f) coloro i quali hanno violato gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori.";
- all'art. 20 (condizioni per ottenere l'accreditamento), comma 2 che "Condizioni essenziali per l'accreditamento sono:
 - a) il possesso dell'autorizzazione all'esercizio;
 - b) l'accettazione del sistema di pagamento a prestazione nel rispetto del volume massimo di prestazioni e del corrispondente corrispettivo fissato a livello regionale e di singole AASSLL e dei criteri fissati dalla Regione a norma dell'articolo 8-quinquies, comma 1, lettera d), del d.lgs. 502/1992;
 - c) l'adozione di un programma interno di verifica e di promozione della qualità dell'assistenza;
 - d) la funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale relativamente al fabbisogno assistenziale e verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti in caso di accreditamento provvisorio di cui all'articolo 8-quater, comma 7, del d.lgs. 502/1992;

- e) *l'assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del titolare e, nel caso di associazioni tra professionisti, società e persone giuridiche, del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento;*
- f) *il dimensionamento massimo dei posti letto delle unità operative (UO), per quanto riguarda i presidi ospedalieri pubblici ed equiparati, secondo quanto indicato nella normativa vigente;*
- g) *per quanto riguarda le case di cura private, la rispondenza allo standard minimo di posti letto come definito dalla normativa vigente;*
- h) *il rispetto degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori.”.*

Con Pec del 14/06/2017 l'Amministratore Unico delle Terme di Torre Canne ha comunicato ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL BR e BA e, per conoscenza, a questa Sezione, che *“a far data del 3 giugno 2017 il nuovo direttore sanitario è il dott. (...)”.*

Con nota prot. 152889/UOR 09 DIREZ. del 03/07/2017 il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA ha chiesto all'Amministratore Unico delle Terme di Torre Canne di *“documentare la posizione del nuovo Direttore Sanitario della struttura termale di cui all'oggetto, Dott. (...). In particolare dovrà essere prodotto il contratto di conferimento di incarico e sua accettazione con validità non inferiore ad un anno e che non abbia il carattere di consulenza (...)”.*

Con nota prot. 56588 del 07/08/2017, trasmessa al Legale Rappresentante della Società *“Terme di Torre Canne srl”* e per conoscenza, tra gli altri, a questa Sezione ed al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) della ASL BR, *“Ai fini dell'inoltro presso il competente Ufficio Regionale della documentazione relativa al nuovo Responsabile Sanitario, per l'aggiornamento dell'Autorizzazione all'esercizio della struttura termale”*, ha chiesto di trasmettere:

- *copia dei titoli abilitanti;*
- *curriculum vitae;*
- *dichiarazione, resa a termini di Legge, circa l'insussistenza di cause di incompatibilità e/o inconferibilità dell'incarico di Responsabile Sanitario.”.*

Con Pec del 29/08/2017 l'Amministratore Unico delle Terme di Torre Canne, in riscontro a quanto richiesto dai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL di Bari e Brindisi, ha trasmesso la documentazione richiesta.

Con Pec del 01/02/2018 l'Amministratore Unico della Società *“Terme di Torre Canne S.r.l.”* ha trasmesso a questa Sezione la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente:

- *il possesso dei requisiti minimi ed ulteriori previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i., della D.G.R. n. 4467/1997 e dagli specifici provvedimenti in tema di cure termali;*
- *l'insussistenza delle cause di decadenza ai fini dell'autorizzazione all'esercizio previste dall'art. 9, comma 5 della L.R. 9/2017 e s.m.i.;*
- *la sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'art. 20, comma 2 della L.R. 9/2017 e s.m.i., ai fini dell'accreditamento istituzionale.*

Con Pec del 04/05/2018 l'Amministratore Unico delle Terme di Torre Canne S.r.l. ha comunicato ai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL di Bari e Brindisi e, per conoscenza a questa Sezione che *“a far data dal 01 maggio 2018 il nuovo direttore sanitario è il Dott. De Carne Remo (...)”.*

Con nota prot. 34442 del 14/05/2018 il Direttore del S.I.S.P. della ASL di Brindisi, *“Con riferimento alla Vs nota del 04 maggio 2018, con la quale veniva comunicato il nominativo del nuovo direttore sanitario”*, ha chiesto all'Amministratore Unico delle Terme di Torre Canne s.r.l. *“relativamente al Dott. De Carne Remo, di produrre documentazione e/o dichiarazione:*

- *Titolo di studio;*
- *Specializzazione;*
- *Tipologia di contratto di lavoro;*
- *Accettazione incarico (sottoscritto dalle parti);*
- *Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse;*
- *Dichiarazione di assenza di incompatibilità e inconferibilità;*
- *Copia carta di identità”.*

In riscontro a predetta nota, con Pec del 25/05/2018 l'Amministratore Unico delle Terme di Torre Canne S.r.l. ha trasmesso al Direttore S.I.S.P. dell'ASL di Brindisi e per conoscenza, a questa Sezione e al Dipartimento di Prevenzione della ASL di Bari, la documentazione richiesta.

Con nota prot. 46568 del 28/06/2018 il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ed il Direttore del S.I.S.P. della ASL di Brindisi hanno comunicato a questa Sezione quanto segue:

“Con nota prot. 3604 del 04/04/2017 si chiedeva al Dipartimento di Prevenzione - ASL Brindisi, al fine della conclusione del procedimenti di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento dello stabilimento termale “Terme di Torre Canne s.r.l.” di Fasano, di trasmettere parere di propria competenza, con l'indicazione del nominativo e dei titoli accademici del Responsabile Sanitario.

Con nota del 04-05-2018, trasmessa via PEC, l'Amministratore Unico della “Terme di Torre Canne s.r.l.” dott. Silvio Maresca, comunicava che a far data dal 01-05-2018 il nuovo Direttore Sanitario della struttura termale è il dott. DE CARNE REMO, nato (...) il 03-05-1955 (...).

Il Direttore del SISP ASL BR con nota prot. 34442 del 14-05-2018 ha chiesto all'Amministratore Unico della “Terme di Torre Canne s.r.l.”, relativamente al dott. DE CARNE REMO, di produrre:

- *Titolo di studio, Specializzazione, Tipologia di contratto di lavoro, Accettazione incarico (sottoscritto dalle parti), Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse, Dichiarazione di assenza di incompatibilità e inconferibilità, Copia carta di identità.*

Con nota del 23-05-2018, trasmessa via PEC il 25-05-2018, l'Amministratore Unico della “Terme di Torre Canne s.r.l.” ha provveduto a trasmettere la documentazione richiesta.

(...)

Posto quanto sopra, si precisa quanto segue.

Vista la DGR n. 702 del 02/05/2018 che ha stabilito i requisiti del responsabile sanitario degli stabilimenti termali;

Visto il DM 30 gennaio del 1998 e s.m.i. che nella tabella B nell'Area Medica e delle Specialità mediche, tra le scuole equipollenti ad ANGIOLOGIA riporta “Medicina Interna”

Visto il DPR 10-12-1997 n. 484 art. 5 comma 1 lettera b, “anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina”;

Visto il R.R. 3/2010 nella Sez. A.01.03.02 - Gestione Risorse Umane/Qualificazione, stabilisce quanto segue:

“Per l'accesso a ciascuna professione e posizione funzionale del personale sanitario delle aziende private il personale deve risultare in possesso degli stessi requisiti richiesti per l'accesso al rapporto di dipendenza con S.S.N.”

Alla luce di quanto innanzi esposto si comunica che il dott. DE CARNE REMO, nato (...) il 03-05-1955 (...) Laureato in Medicina e Chirurgia, Direttore Struttura Complessa Medicina Interna del Presidio ospedaliero occidentale di Castellaneta dal 21-12-2006 al 31-03-2018 (Medicina Interna specializzazione equipollente ad Angiologia disciplina di elezione per la cura delle “Vasculopatie Periferiche”) possiede i titoli per ricoprire l'incarico di Responsabile Sanitario dello stabilimento termale “Terme di Torre Canne” fino alla scadenza del contratto fissata per il 30/04/2019.”.

Per tutto quanto innanzi esposto;

considerato:

- il parere favorevole espresso dal Dipartimento di Prevenzione delle ASL di Brindisi ed il parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione di Bari circa il possesso dei requisiti previsti per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento;
- che lo Stabilimento Termale "Terme di Torre Canne S.r.l." possiede i requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 della Legge 24/10/2000 n. 323 e dalle Delibere di Giunta Regionale n. 4467/1997, n. 731/2006 e n. 702/2018;

atteso che la L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede:

- all'art. 3, comma 3, lettera c) che la Regione, con Determinazione Dirigenziale, provvede al rilascio e revoca dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento;
- all'art. 8, comma 3 che "Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1 (...)", tra cui quella oggetto del presente provvedimento.

si propone:

a) ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di confermare in capo alla Società "Terme di Torre Canne S.r.l." con sede legale in Pescara - Via Caravaggio n. 125 (codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pescara 01674090681), il cui rappresentante legale è il dott. Silvio Maresca, l'autorizzazione all'esercizio dello stabilimento termale "Le Terme di Torre Canne" ubicato in Fasano (BR) - frazione di Torre Canne alla Via Appia n. 2, la cui Direzione Sanitaria è affidata al Dott. Remo De Carne, per le seguenti cure termali:

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Fanghi e bagni di "Annettamento" | erogabili a tutti gli assistiti |
| 2. Fanghi e bagni terapeutici | erogabili a tutti gli assistiti |
| 3. Bagni per malattie Artroreumatiche | erogabili a tutti gli assistiti |
| 4. Cure Inalatorie e cure per la sordità rinogena | erogabili a tutti gli assistiti |
| 5. Cure per la Riabilitazione Funz. Respiratoria | erogabili agli assistiti Inail |
| 6. Cure per Vasculopatie Periferiche | erogabili a tutti gli assistiti |
| 7. Cure per bagni Ozonizzati o Carbonici o Ossigenati | erogabili agli assistiti Inail; |

con la precisazione, in relazione al ciclo di "Cure per la Riabilitazione della Funzione Respiratoria":

- che, ai sensi di quanto previsto dall'allegato "A1", Capo II, art. 6, lettera B) della DGR n. 4467/1997 e dall'"Allegato A", Capo II Art. 8 dell'Accordo Stato Regioni del 23 settembre 2004, potranno essere erogate agli assistiti Inail, nell'ambito delle prestazioni afferenti alle branche specialistiche ambulatoriali di diagnostica per immagini, di patologia clinica (laboratorio di analisi) e fisiokinesiterapia (FKT) solo le seguenti:

Rx del torace nelle due proiezioni ortogonali;

esami chimico – clinici di base, per ricerche allergologiche complete per via percutanea e per eventuali provocazioni specifiche degli organi bersaglio;

chinesiterapia respiratoria collettiva, chinesiterapia respiratoria singola e drenaggio posturale;

- che, non essendo in possesso di autorizzazione all'esercizio per le branche specialistiche ambulatoriali di diagnostica per immagini e di patologia clinica (laboratorio di analisi), la "Terme di Torre Canne S.r.l." dovrà mantenere in essere le relative convenzioni con strutture autorizzate all'esercizio per le suddette discipline;

b) ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di confermare in capo alla Società "Terme di Torre Canne S.r.l." di Pescara l'accreditamento istituzionale dello stabilimento termale "Le Terme di Torre Canne" ubicato in Fasano (BR) - frazione di Torre Canne, Via Appia n. 2, per le seguenti cure

termali, erogabili con oneri a carico del SSN in base alle previsioni dell'allegato 3 dell'Intesa Stato – Regioni del 09/02/2017 relativa all'Accordo Nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2016 – 2018:

1. Fanghi e bagni di "Annettamento"
2. Fanghi e bagni terapeutici
3. Bagni per malattie Artroreumatiche
4. Cure Inalatorie e cure per la sordità rinogena
5. Cure per Vasculopatie Periferiche;

con la precisazione, in relazione al ciclo di "Cure per Vasculopatie Periferiche", che, non essendo in possesso di accreditamento per la branca specialistica ambulatoriale di patologia clinica, ai fini dell'erogazione di prestazioni rientranti nella suddetta disciplina, la "Terme di Torre Canne S.r.l." dovrà stipulare/mantenere in essere la relativa convenzione con struttura accreditata;

- c) di attribuire, ai sensi dell'allegato "A3" della DGR n. 4467 del 22 luglio 1997, il "livello tariffario" "A" Super ai seguenti cicli di cura:
- Fangoterapia
 - Balneoterapia
 - Terapia Inalatorie
 - Fangobalneoterapia;

con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società "Terme di Torre Canne S.r.l." è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- l'accREDITAMENTO è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della Società "Terme di Torre Canne S.r.l.", entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accREDITAMENTO, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accREDITAMENTO istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accREDITAMENTO, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accREDITAMENTO. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti
(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario e dal Responsabile A.P., confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità e dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale;
- ritenuto di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

a) ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di confermare in capo alla Società "Terme di Torre Canne S.r.l." con sede legale in Pescara - Via Caravaggio n. 125 (codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pescara 01674090681), il cui rappresentante legale è il dott. Silvio Maresca, l'autorizzazione all'esercizio dello stabilimento termale "Le Terme di Torre Canne" ubicato in Fasano (BR) - frazione di Torre Canne alla Via Appia n. 2, la cui Direzione Sanitaria è affidata al Dott. Remo De Carne, per le seguenti cure termali:

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Fanghi e bagni di "Annettamento" | erogabili a tutti gli assistiti |
| 2. Fanghi e bagni terapeutici | erogabili a tutti gli assistiti |
| 3. Bagni per malattie Artroreumatiche | erogabili a tutti gli assistiti |
| 4. Cure Inalatorie e cure per la sordità rinogena | erogabili a tutti gli assistiti |
| 5. Cure per la Riabilitazione Funz. Respiratoria | erogabili agli assistiti Inail |
| 6. Cure per Vasculopatie Periferiche | erogabili a tutti gli assistiti |
| 7. Cure per bagni Ozonizzati o Carbonici o Ossigenati | erogabili agli assistiti Inail; |

con la precisazione, in relazione al ciclo di "Cure per la Riabilitazione della Funzione Respiratoria":

- che, ai sensi di quanto previsto dall'allegato "A1", Capo II, art. 6, lettera B) della DGR n. 4467/1997 e dall'"Allegato A", Capo II Art. 8 dell'Accordo Stato Regioni del 23 settembre 2004, potranno essere

erogate agli assistiti Inail, nell'ambito delle prestazioni afferenti alle branche specialistiche ambulatoriali di diagnostica per immagini, di patologia clinica (laboratorio di analisi) e fisiokinesiterapia (FKT) solo le seguenti:

Rx del torace nelle due proiezioni ortogonali;

esami chimico – clinici di base, per ricerche allergologiche complete per via percutanea e per eventuali provocazioni specifiche degli organi bersaglio;

chinesiterapia respiratoria collettiva, chinesiterapia respiratoria singola e drenaggio posturale;

- che, non essendo in possesso di autorizzazione all'esercizio per le branche specialistiche ambulatoriali di diagnostica per immagini e di patologia clinica (laboratorio di analisi), la "Terme di Torre Canne S.r.l." dovrà mantenere in essere le relative convenzioni con strutture autorizzate all'esercizio per le suddette discipline;

b) ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di confermare in capo alla Società "Terme di Torre Canne S.r.l." di Pescara l'accreditamento istituzionale dello stabilimento termale "Le Terme di Torre Canne" ubicato in Fasano (BR) - frazione di Torre Canne, Via Appia n. 2, per le seguenti cure termali, erogabili con oneri a carico del SSN in base alle previsioni dell'allegato 3 dell'Intesa Stato – Regioni del 09/02/2017 relativa all'Accordo Nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2016 – 2018:

6. Fanghi e bagni di "Annettamento"
7. Fanghi e bagni terapeutici
8. Bagni per malattie Artroreumatiche
9. Cure Inalatorie e cure per la sordità rinogena
10. Cure per Vasculopatie Periferiche;

con la precisazione, in relazione al ciclo di "Cure per Vasculopatie Periferiche", che, non essendo in possesso di accreditamento per la branca specialistica ambulatoriale di patologia clinica, ai fini dell'erogazione di prestazioni rientranti nella suddetta disciplina, la "Terme di Torre Canne S.r.l." dovrà stipulare/mantenere in essere la relativa convenzione con struttura accreditata;

c) di attribuire, ai sensi dell'allegato "A3" della DGR n. 4467 del 22 luglio 1997, il "livello tariffario" "A" Super ai seguenti cicli di cura:

- Fangoterapia
- Balneoterapia
- Terapia Inalatorie
- Fangobalneoterapia;

con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società "Terme di Torre Canne S.r.l." è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della Società "Terme di Torre Canne S.r.l.", entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive*

nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”;

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”;*

d) di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante della “Terme di Torre Canne S.r.l.” con sede legale in Pescara alla Via Caravaggio n. 125;
- al Direttore Generale dell' ASL BR;
- al Sindaco del Comune di Fasano (BR).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e governo dell'offerta/all'Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e) il presente atto, composto da n. 20 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

**Il Dirigente della Sezione
(Giovanni Campobasso)**